

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO A. GEMELLI

REGOLAMENTO ATTUATIVO
2022

Disposizioni operative in vigore dal 01/01/2022

INDICE

TITOLO - I - Soci

Pagina

1) - **Soci ordinari**

- a - Quote associative
- b - Quote accantonamento

2) - **Soci in quiescenza**

- a - Quote associative
- b - Quote accantonamento

3) - **Soci dipendenti altri enti**

- a - Quote associative
- b - Quote accantonamento

4) - **Obblighi dei soci**

- a - Delegazione di pagamento
- b - Versamento quote e rate
- c - Obblighi di comunicazione
- d - Rimborso prestiti
- e - Disposizioni transitorie

5) - **Diritti dei soci**

- a - Riscatto quote - Liquidazione
- b - Erogazione prestiti
- c - Erogazione sovvenzioni "Mortis Causa"
- d - Erogazione sussidi "Lunga Malattia"
- e - Erogazione "Bonus Premorienza"
- f - Erogazione sussidi "Speciali"
- g - Utilizzo beni comuni - beni immobili
- h - Fruizione delle convenzioni
- i - Fruizione supporto attività sanitarie

TITOLO II - Prestiti

Definizione : I soci, in regola con i versamenti, posso avanzare domanda di concessione di piccoli prestiti. L'erogazione delle cifre richieste è disciplinata dal presente regolamento.

Funzionamento :

- 1) - **Soci richiedenti**
 - a - Ordinari
 - b - Quiescenza

TITOLO - III - Sovvenzioni

Definizione :

Funzionamento :

- 1) - **Soci richiedenti**
 - a - Soci ordinari
 - b - Soci in quiescenza

TITOLO - IV - Sussidi

Definizione :

Funzionamento :

- 1) - **Soci richiedenti**
 - a - Soci ordinari
 - b - Soci in quiescenza

TITOLO - V - Rimborsi

Definizione :

Funzionamento :

- 1) - **Soci richiedenti**
 - a - Soci ordinari
 - b - Soci in quiescenza
 - c - Rimborsi a soci volontari - Collaborazioni

TITOLO - VI - Attività sussidiarie

Definizione :

Funzionamento :

- 1) - **Soci richiedenti**
 - a - Soci ordinari
 - b - Soci in quiescenza

TITOLO - VII - Convenzioni

Definizione :

Funzionamento :

- 1) - **Soci richiedenti**
 - a - Soci ordinari
 - b - Soci in quiescenza



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

TITOLO - VIII - Gestione immobili

Definizione :

Funzionamento :

1) - **Soci richiedenti**

a - Soci ordinari

b - Soci in quiescenza

TITOLO - IX - Amministrazione

Definizione :

Prescrizione :

TITOLO - X - Consiglio Direttivo

Definizione :

Prescrizione :

TITOLO - XI - Collegio dei Sindaci

Definizione :

Prescrizione :

TITOLO - XII - Collegio dei Probi Viri

Definizione :

Prescrizione :

TITOLO - XIII - Uffici Interni

Definizione :

Funzionamento :



**Società di Mutuo Soccorso
A. GEMELLI**

Sito : www.msggemelli.it - Mail : info@msggemelli.it - PEC msggemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

PREFAZIONE

Il presente regolamento detta tutte le norme operative, amministrative e logistiche per il funzionamento della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli. Viene rinnovato annualmente dal Consiglio Direttivo che sottopone il testo, eventualmente modificato, all'Assemblea Ordinaria dei soci. L'Assemblea ne ratifica l'applicazione, a cura dell'Amministrazione, di concerto con lo stesso Consiglio Direttivo.

La Società di Mutuo Soccorso di seguito ove necessario denominata semplicemente "Società" è un ente autonomo ed indipendente, non commerciale e senza fini di lucro.

Le "Monografie" operative, redatte a cura dell'Amministrazione, regolamentano l'applicazione delle procedure e delle norme attuative interne nell'esecuzione delle diverse operazioni ed attività

Le "Monografie" sono specificatamente redatte per ogni ufficio e sono consegnate, contro ricevuta di accettazione, agli addetti e ai responsabili dei singoli uffici interni, suddivise per argomento di competenza, secondo i dettami del "Modello Organizzativo" così come novellato nel D.lgs 231/2001.

Per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probi Viri sono istituite speciale "Monografie" nelle quali vengono dettate le regole operative dei tre diversi organi della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

I riferimenti ai TITOLI IX X XI XII e XIII riguardano le speciali attività riferite ai diversi organi direttivi della Società di Mutuo Soccorso. Per organi direttivi si intendono quelli definiti nello Statuto come organi funzionali, ossia i quali prendono decisioni sia di natura strettamente tecniche ed amministrative che strategiche, cioè quelle decisioni che modificano le successive attività fruibili dai soci.

Per ogni questione non dettagliatamente prevista nel presente Regolamento e non risolvibile attraverso l'applicazione delle norme Statutarie o più genericamente civilistiche dovrà sottoporsi la problematica al collegio dei Probi Viri, il quale, di concerto con il Consiglio Direttivo, delibererà la risoluzione più opportuna.

Il presente Regolamento ha validità di decorrenza dal 01/01/2022 e potrà essere applicato con decorrenza dal giorno successivo alla data della delibera assembleare che ne approverà il contenuto.

TITOLO - I - Soci Soci Ordinari

Art. 1 - Sono soci ordinari coloro che prestano servizio come dipendenti da uno qualsiasi degli enti richiamati e descritti nello Statuto all'Art. 1.

I soci che intendono aderire alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli devono presentare domanda scritta secondo quanto prescritto all'Art.6 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, ad accettazione di ogni domanda di adesione, invierà comunicazione scritta al socio come conferma della decorrenza dell'iscrizione al libro soci. Da tale data decorre il termine di mesi 3 (tre) affinché il socio acquisisca i pieni diritti di "socio ordinario" avendo facoltà di candidatura e diritto di voto. L'erogazione di prestazioni in favore del socio, da parte della Società, sono invece dettagliate nei TITOLI II, III, IV, V.

I soci che risultano già iscritti e volontariamente dimissionari non possono presentare domanda di adesione per almeno 18 mesi dalla data di liquidazione.

Per il mantenimento del rapporto contrattuale con la Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, il socio, nel rispetto del combinato disposto delle Leggi 196/2003, del GDPR 679/2016 e della Legge 231/2001, è tenuto a comunicare in forma scritta, e tenere aggiornati, tutti i suoi dati anagrafici. La mancata osservanza di tale disposizione comporta l'esclusione da tutti i benefici derivanti dal rapporto contrattuale.

Il socio, altresì, è tenuto a comunicare alla Società la decorrenza e la durata di sua sospensione dal servizio attivo, ovvero di richiesta di aspettativa dell'attività lavorativa.

Art. 2 - E' costituita una quota a fondo perduto pari ad Euro 5,00 (Cinque/00) annui, per il seguito definita "Quota Associativa". Tale importo verrà detratto dai versamenti mensili del socio una volta l'anno con decorrenza 27 gennaio, ovvero per i nuovi iscritti nel primo mese di iscrizione. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto alla Società, il Consiglio Direttivo provvede alla radiazione dal libro soci del nominativo insolvente dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per il recupero delle cifre dovute.

Le norme operative relative alla definizione del processo di espulsione e radiazione del socio sono descritte nel successivo TITOLO IX quali specifiche incombenze dell'Amministrazione.

Art. 3 - E' stabilito che ogni socio deve costituire ed alimentare mensilmente un fondo economico personale definito "Conto Personale" per il seguito semplicemente chiamato "Accantonamento". Il conto personale deve essere incrementato con le modalità precisate nel successivo Art. 4, per un importo mensile scelto arbitrariamente da ogni socio tra il valore minimo di Euro: 40,00 (Quaranta,00) fino all'importo massimo di Euro 55,00.

In caso di ripetuti mancati versamenti, ossia oltre le quattro insolvenze, il Consiglio Direttivo, dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per il recupero delle cifre dovute, può disporre la radiazione dal libro soci del socio insolvente.

Le norme operative relative alla definizione del processo di espulsione e radiazione del socio sono descritte nel successivo TITOLO IX quali specifiche incombenze dell'Amministrazione.

Art. 4 - Il socio deve effettuare il versamento della quota associativa e delle quote di accantonamento, esclusivamente con il mezzo della delegazione di pagamento da consegnare all'Amministrazione della Società per il successivo inoltro alle funzioni competenti degli enti datori di lavoro.

E' consentito, su speciale delibera del Consiglio Direttivo, accettare dal socio divenuto moroso per quote associative o di accantonamento non versate, reintegrare i versamenti mancanti attraverso bonifici bancari eseguiti in favore della Società.

Art. 5 - Il socio dimissionario ha diritto alla parziale restituzione delle quote versate dalla data di iscrizione, fino a quella di liquidazione, ossia il controvalore, rappresentato dalla sommatoria dei versamenti eseguiti dalla data di iscrizione, e delle relative rivalutazioni annuali, così come ratificato nel rendiconto di chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 6 - Le modalità di calcolo da eseguire per la liquidazione del socio dimissionario sono le seguenti:

- a) - Considerare il saldo storico del conto personale.
- b) - Sommare l'importo delle quote versate nell'anno corrente e le relative rivalutazioni storiche di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.
- c) - Detrarre la percentuale fissa dell'uno per cento (1%) dal capitale come sopra calcolato, nel caso di liquidazione per pensionamento, e del due per cento (2%) in tutti gli altri casi.
- d) - Calcolare, esclusivamente per le domande di pensionamento per raggiunti limiti di attività lavorativa, cioè il raggiungimento dell'età di quiescenza, un "Bonus Fedeltà" così come meglio determinato al successivo Art. 7 del presente Regolamento.

L'importo complessivo così determinato dovrà esser quietanzato dal socio dimissionario, il quale sottoscriverà adeguata lettera di manleva in favore della Società anche ai fini fiscali.

Art. 7 - Il "Bonus Fedeltà" dovrà essere calcolato moltiplicando il capitale ottenuto dalla sommatoria dei punti a e b del precedente Art. 6, diviso 100 e moltiplicato per ogni anno di esercizio finanziario completato, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, restando escluse le porzioni d'anno trascorsi; successivamente l'importo ottenuto si dovrà moltiplicare per l'aliquota di cui alla tabella di seguito indicata:

BONUS FEDELTA'	
Soci ordinari senza prestito nei precedenti 10 anni	Soci ordinari con prestito nei precedenti 10 anni
0,08%	0,15%

La ragione dell'applicazione di due diverse aliquote risiede nella necessità di meglio premiare coloro che hanno fattivamente contribuito alla gestione economica della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

Art. 8 - La Società deve eseguire la liquidazione accreditando l'importo dovuto al socio dimissionario entro novanta (90) giorni dalla data dell'ultima trattenuta subita in busta paga. Resta vietato l'accredito a beneficiari diversi dal socio, fatti salvi i casi di liquidazione di spettanze per devoluzione in successione.

Art. 9 - Il socio deve rimborsare ogni suo debito nei confronti della Società, e solo dopo aver ottenuto quietanza liberatoria, da parte della stessa, può presentare le sue dimissioni. Nei particolari casi in cui il socio non possa estinguere il proprio debito, con proprie risorse economiche, il Consiglio Direttivo, interessato il Collegio dei Probi Viri, provvede a trasferire il fascicolo del socio all'Amministrazione che ne curerà, con le modalità prescritte nel TITOLO IX, la consegna ai legali per il recupero delle cifre dovute.

Soci in Quiescenza

Art. 10 - Sono "soci in quiescenza" coloro che hanno prestato servizio come dipendenti da uno qualsiasi degli enti richiamati e descritti nello Statuto all'Art. 1, e che avendo raggiunto l'età anagrafica e contributiva per il loro pensionamento non prestano più servizio lavorativo attivo.

I soci in quiescenza che intendono aderire alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli devono presentare domanda scritta secondo quanto prescritto all'Art.6 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, ad accettazione di ogni domanda di adesione, con le limitazioni indicate nel TITOLO X, invierà comunicazione scritta al socio, come conferma della decorrenza dell'iscrizione al libro soci. Da tale data decorre il termine di mesi 3 (tre) affinché il socio acquisisca i pieni diritti di "socio in quiescenza", acquisendo diritto di voto e di candidatura. L'erogazione di prestazioni in favore del socio, da parte della Società, sono invece dettagliate nei TITOLI II, III, IV, V.

I soci che risultano già iscritti e volontariamente dimissionari non possono presentare domanda di adesione per almeno 24 mesi dalla data di liquidazione.

Per il mantenimento del rapporto contrattuale con la Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, il socio, nel rispetto del combinato disposto delle Leggi 196/2003, del GDPR 679/2016 e del D.lgs 231/2001, è tenuto a comunicare in forma scritta, e tenere aggiornati, tutti i suoi dati anagrafici. La mancata osservanza di tale disposizione comporta l'esclusione di tutti i benefici derivanti dal rapporto contrattuale.

Art. 11 - E' costituita una quota a fondo perduto pari ad Euro 5,00 (Cinque/00) annui, per il seguito definita "Quota Associativa". Tale importo verrà detratto dai versamenti mensili del socio una volta l'anno con decorrenza 27 gennaio di ogni anno, ovvero al primo mese di iscrizione per i nuovi iscritti. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto alla

Società, il Consiglio Direttivo provvede alla radiazione dal libro soci del nominativo insolvente dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per il recupero delle cifre dovute. Le norme operative relative alla definizione del processo di espulsione e radiazione del socio sono descritte nel successivo TITOLO IX di quali specifiche incombenze dell'Amministrazione.

Art. 12 - E' stabilito che ogni socio deve costituire ed alimentare mensilmente un fondo economico personale definito "Conto Personale" per il seguito semplicemente chiamato "Accantonamento". Il conto personale deve essere incrementato con le modalità precisate nel successivo Art. 13, per un importo mensile scelto arbitrariamente da ogni socio tra il valore minimo di Euro: 40,00 (Quaranta,00), fino all'importo massimo di Euro 55,00.

In caso di ripetuti mancati versamenti il Consiglio Direttivo, dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per il recupero delle cifre dovute, può disporre la radiazione dal libro soci del socio insolvente.

Le norme operative relative alla definizione del processo di espulsione e radiazione del socio sono descritte nel successivo TITOLO IX quali specifiche incombenze dell'Amministrazione.

Art. 13 - I soci devono effettuare il versamento della quota associativa e delle quote di accantonamento esclusivamente con il mezzo della delegazione di pagamento da consegnare all'Amministrazione dell'Ente che eroga la prestazione previdenziale (INPS).

E' consentito, su speciale delibera del Consiglio Direttivo, accettare dal socio diverse modalità di versamento (SEPA - RIBA RID etc.etc.) sempre nel rispetto della normativa vigente riguardo la tracciabilità bancaria. E' consentito al socio in quiescenza di versare nel suo conto personale l'importo rappresentato dal cumulo dei versamenti eseguiti nel suo conto personale, secondo i suoi desiderata, ma nei limiti compresi tra un minimo di Euro 2.000,00 (Duemila,00) e un massimo di Euro 15.000,00 (Quindicimila,00). In questo specifico caso, ossia qualora un socio ordinario chieda la liquidazione parziale delle sue spettanze, mutando così solo la categoria di socio senza eseguire l'effettiva cancellazione e riiscrizione, identificandosi la volontaria continuità giuridica del rapporto, il socio, riclassificato come "Socio in quiescenza", può mantenere tutti gli incarichi conferitogli dall'Assemblea, tranne la rappresentative cariche di Presidente e Segretario, fino al successivo rinnovo delle cariche elettive.

Art. 14 - Il socio dimissionario ha diritto alla parziale restituzione delle quote versate dalla data di iscrizione, fino a quella di liquidazione, ossia il controvalore, rappresentato dalla sommatoria dei versamenti eseguiti dalla data di iscrizione e delle relative rivalutazioni annuali, così come ratificato nel rendiconto di chiusura esercizio annuale, o di altri versamenti da lui eseguiti nel suo conto personale.

Art. 15 - Le modalità di calcolo da eseguire per la liquidazione del socio in quiescenza dimissionario sono le seguenti:

a) - Considerare il saldo storico del conto personale.

b) - Sommare l'importo delle quote versate nell'anno corrente e tutte le rivalutazioni storiche di sua spettanza.

c) - Detrarre la percentuale fissa del due per cento (2%).

d) - Calcolare un "Bonus Fedeltà" così come meglio determinato al successivo Art. 16 del presente Regolamento.

L'importo complessivo così determinato dovrà esser quietanzato dal socio dimissionario, il quale sottoscriverà adeguata lettera di manleva in favore della Società anche ai fini fiscali.

Art. 16 - Il "Bonus Fedeltà" dovrà essere calcolato moltiplicando il capitale ottenuto dalla sommatoria dei punti a e b del precedente Art. 15, diviso 100 e moltiplicato per ogni anno di esercizio finanziario completato, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, restando escluse le porzioni d'anno trascorsi, successivamente moltiplicando per l'aliquota dello 0,10%.

Art. 17 - La Società deve eseguire la liquidazione accreditando l'importo dovuto al socio dimissionario entro novanta (90) giorni dalla data dell'ultimo versamento eseguito. Resta vietato l'accredito a beneficiari diversi dal socio, fatti salvi i casi di liquidazione di spettanze per devoluzione in successione.

Art. 18 - Il socio deve rimborsare ogni suo debito nei confronti della Società, e solo dopo aver ottenuto quietanza liberatoria, da parte della stessa può presentare le sue dimissioni. Nei particolari casi in cui il socio non possa estinguere il proprio debito, con proprie risorse economiche, il Consiglio Direttivo, interessato il Collegio dei Probi Viri provvede a trasferire il fascicolo del socio all'Amministrazione che ne curerà, con le modalità prescritte nel TITOLO IX, la consegna ai legali per il recupero delle cifre dovute.

Soci dipendenti di altri enti

Art. 19 - Sono soci ordinari coloro che prestano servizio come dipendenti da uno qualsiasi degli enti richiamati e descritti nello Statuto all'Art. 1.

I soci che intendono partecipare alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli devono presentare domanda scritta secondo quanto prescritto all'Art.6 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, ad accettazione di ogni domanda di adesione, invierà comunicazione scritta al socio come conferma della decorrenza dell'iscrizione al libro soci. Da tale data decorre il termine di mesi 3 (tre) affinché il socio acquisisca i pieni diritti di socio ordinario acquisendo diritto di voto e di candidatura. L'erogazione di prestazioni in favore del socio, da parte della Società, sono invece dettagliate nei TITOLI II, III, IV e V del presente Regolamento.

I soci che risultano già iscritti e volontariamente dimissionari non possono presentare domanda di adesione per almeno 18 mesi dalla data di liquidazione.

Per il mantenimento del rapporto contrattuale con la Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, il socio, nel rispetto del combinato disposto delle Leggi 196/2003, del GDPR 679/2016 e del D.lgs 231/2001, è tenuto a comunicare in forma scritta, e tenere aggiornati, tutti i suoi dati



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

anagrafici. La mancata osservanza di tale disposizione comporta l'esclusione di tutti i benefici derivanti dal rapporto contrattuale.

Il socio, altresì, è tenuto a comunicare alla Società la decorrenza e la durata di sua sospensione dal servizio attivo, ovvero di richiesta di aspettativa dell'attività lavorativa.

Art. 20 - E' costituita una quota a fondo perduto pari ad Euro 5,00 (Cinque/00) annui, per il seguito definita "Quota Associativa". Tale importo verrà detratto dai versamenti mensili del socio una volta l'anno con decorrenza 27 gennaio di ogni anno, ovvero al primo mese di iscrizione per i nuovi iscritti. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto alla Società, il Consiglio Direttivo provvede alla radiazione dal libro soci del nominativo insolvente dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per il recupero delle cifre dovute. Le norme operative relative alla definizione del processo di espulsione e radiazione del socio sono descritte nel successivo TITOLO IX di quali specifiche incombenze dell'Amministrazione.

Art. 21 - E' stabilito che ogni socio deve costituire ed alimentare mensilmente un fondo economico personale definito "Conto Personale" per il seguito semplicemente chiamato "Accantonamento". Il conto personale deve essere incrementato con le modalità precisate nel successivo Art. 22, per un importo mensile scelto arbitrariamente da ogni socio tra il valore minimo di Euro: 40,00 (Quaranta,00) fino all'importo massimo di Euro 55,00.

In caso di ripetuti mancati versamenti il Consiglio Direttivo, dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per il recupero delle cifre dovute, può disporre la radiazione dal libro soci del socio insolvente.

Le norme operative relative alla definizione del processo di espulsione e radiazione del socio sono descritte nel successivo TITOLO IX di quali specifiche incombenze dell'Amministrazione.

Art. 22 - I soci devono effettuare il versamento della quota associativa e delle quote di accantonamento esclusivamente con il mezzo della delegazione di pagamento da consegnare all'Amministrazione della Società per il successivo inoltro alle funzioni competenti degli enti datori di lavoro. E' consentito, su speciale delibera del Consiglio Direttivo, accettare dal socio divenuto moroso per quote associative o di accantonamento non versate, reintegrare i versamenti mancanti attraverso bonifici bancari eseguiti in favore della Società.

Art. 23 - Il socio dimissionario ha diritto alla parziale restituzione delle quote versate dalla data di iscrizione, fino a quella di liquidazione, ossia il controvalore, rappresentato dalla sommatoria dei versamenti eseguiti dalla data di iscrizione e delle relative rivalutazioni annuali, così come ratificato nel rendiconto di chiusura esercizio annuale.

Art. 24 - Le modalità di calcolo da eseguire per la liquidazione del socio dimissionario sono le seguenti:

a) - Considerare il saldo storico del conto personale.

- b) - Sommare l'importo delle quote versate nell'anno corrente e le rivalutazioni storiche di sua spettanza.
- c) - Detrarre la percentuale fissa dell'uno per cento (1%) dal capitale come sopra calcolato, nel caso di liquidazione per pensionamento, e del due per cento (2%) in tutti gli altri casi.
- d) - Calcolare, esclusivamente per le domande di pensionamento per raggiunti limiti di attività lavorativa, cioè il raggiungimento dell'età di quiescenza, un "Bonus Fedeltà" così come meglio determinato al successivo Art. 25 del presente Regolamento.
- L'importo complessivo così determinato dovrà esser quietanzato dal socio dimissionario, il quale sottoscriverà adeguata lettera di manleva per la Società ai fini fiscali.

Art. 25 - Il "Bonus Fedeltà" dovrà essere calcolato moltiplicando il capitale ottenuto dalla sommatoria dei punti a e b del precedente Art. 24, diviso 100 e moltiplicato per ogni anno di esercizio finanziario completato, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, restando escluse le porzioni d'anno trascorsi, successivamente moltiplicando per l'aliquota di cui alla tabella di seguito indicata:

BONUS FEDELTA'	
Soci ordinari senza prestito nei precedenti 10 anni	Soci ordinari con prestito nei precedenti 10 anni
0,08%	0,15%

La ragione dell'applicazione di due diverse aliquote risiede nella necessità di meglio premiare coloro che hanno contribuito fattivamente alla gestione della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

Art. 26 - La Società deve eseguire la liquidazione accreditando l'importo dovuto al socio dimissionario entro novanta (90) giorni dalla data dell'ultima trattenuta subita in busta paga. Resta vietato l'accredito a beneficiari diversi dal socio, fatti salvi i casi di liquidazione di spettanze per devoluzione in successione.

Art. 27 - Il socio deve rimborsare ogni suo debito nei confronti della Società, e solo dopo aver ottenuto quietanza liberatoria, da parte della stessa può presentare le sue dimissioni. Nei particolari casi in cui il socio non possa estinguere il proprio debito, con proprie risorse economiche, il Consiglio Direttivo, interessato il Collegio dei Probi Viri provvede a trasferire il fascicolo del socio all'Amministrazione che ne curerà, con le modalità prescritte nel TITOLO IX, la consegna ai legali per il recupero delle cifre dovute.

Diritti dei soci

I successivi articoli sono uguali e comuni per tutte le categorie dei soci.

Art. 28 - I soci hanno diritto:

a) - alla parziale restituzione delle quote versate e alle loro rivalutazioni capitalizzate annualmente a copertura dell'erosione inflattiva e monetaria gravante sul capitale immobilizzato; rappresentato dalla sommatoria dei versamenti eseguiti, definiti "versamenti puri", e dalla sommatoria delle "Rivalutazioni". Le "Rivalutazioni" annuali sono calcolate alla fine di ogni esercizio finanziario e quantificate in sede di attribuzione ai fondi interni così come definiti nello Statuto all'Art.20, sulla scorta delle diverse poste di bilancio.

Sia le quote versate, come "Versamenti puri", sia le "Rivalutazione" sono esenti da imposizioni fiscali di qualsiasi natura, poiché le prime versate dopo aver subito la tassazione in busta paga, mentre le seconde sono accreditate dopo aver depurato l'importo di spettanza del socio della tassazione, pari al 26%. L'imposta è trattenuta alla fonte dalla stessa Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, che opera come sostituto d'imposta;

b) - di ottenere l'erogazione di piccoli prestiti con le modalità e le limitazioni specificate nel TITOLO II del presente Regolamento;

c) - di ottenere speciali sovvenzioni, a ristoro di eventi luttuosi che colpiscono il socio o i suoi familiari, definite "Mortis Causa", con le modalità, le caratteristiche e le limitazioni specificate nel TITOLO III del presente Regolamento;

d) - di ottenere speciali sussidi e provvidenze in caso di comprovate necessità economico finanziarie del socio, con le modalità, le prescrizioni e le limitazioni specificate nel TITOLO IV del presente Regolamento;

e) - di far riconoscere ai propri eredi uno speciale bonus di premorienza a parziale compenso per la sua prematura scomparsa. Detto "Bonus Morte" è accreditato a conclusione di una ordinaria pratica di successione, ossia raccogliendo da parte degli aventi diritto tutti i documenti che ne comprovino il diritto e ne confermino la regolarità formale e fiscale. L'erogazione, con le modalità e le limitazioni previste, sono dettagliatamente descritte nel TITOLO III del presente Regolamento;

f) - di ottenere speciali "Rimborsi", così come meglio definiti al TITOLO V del presente Regolamento, la cui erogazione è dettagliata al citato titolo. I "Rimborsi" possono riguardare esclusivamente le seguenti tipologie:

- 1) - Rimborsi per detrazioni subite in busta paga a causa di "lunga malattia"
- 2) - Rimborsi per oneri e spese personali sostenute dai soci per attività svolte in favore della Società di Mutuo Soccorso, con finalità di esclusivo interesse per i soci stessi.
- 3) - Rimborsi per oneri, costi e spese sostenuti dai soci per lo svolgimento della loro attività lavorativa, o per oneri sostenuti a sostegno delle loro famiglie.

Ogni diversa categoria di soci (Ordinari - Quiescenza - Altri Enti) ha pari facoltà e diritti, ma è soggetta ad un diverso trattamento delle modalità e delle limitazioni relative all'erogazione delle cifre loro spettanti;

g) - di utilizzare i beni comuni della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli secondo le opportunità, le disposizioni e le limitazioni previste nei TITOLI VI, VII E VIII del presente Regolamento;

h) - di usufruire della cessione a titolo provvisorio degli immobili di proprietà della Società, a seguito della sottoscrizione del mandato di "Comodato" d'uso temporaneo a titolo oneroso, con le prescrizioni, limitazioni e vincoli descritti al TITOLO VIII del presente Regolamento;

i) - di poter beneficiare di favorevoli e più convenienti condizioni commerciali offerte alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, da parte di diversi fornitori commerciali di beni e servizi, ovvero da professionisti regolarmente iscritti agli albi di categoria. Le modalità di fruizione di tali accordi, chiamate "Convenzioni", sono specificatamente dettagliate nel TITOLO VII del presente Regolamento;

l) - di poter usufruire di particolari interventi socio sanitari assistenziali, in "Convenzione", a sostegno del benessere personale del socio o dei suoi familiari, così come meglio definiti e prescritti nel TITOLO VI del presente Regolamento.

Obblighi dei soci

I successivi articoli sono uguali e comuni per tutte le categorie dei soci.

Art. 29 - Secondo il dettato dell'Art.7 dello Statuto i soci debbono rispettare i seguenti loro obblighi:

a) - Rispettare le norme Statutarie e del presente Regolamento, informandosi periodicamente, in particolare in occasione delle Assemblee sociali, sulle modifiche al regolamento e sulle novità introdotte dal Consiglio Direttivo.

b) - Non diffondere notizie false o denigratorie sulla attività e conduzione della Società, con particolare riferimento alle figure apicali così come definite nel D.lgs 231/2001 e dall'Art. 10 dello Statuto.

c) - Partecipare alla vita sociale, senza fini di proprio lucro personale o assimilabili vantaggi individuali, ossia non subordinare l'interesse comune a quello personale.

d) - Nel rispetto dell'Art. 7 dello Statuto eseguire tutti i versamenti prescritti con particolare riferimento alla quota sociale annuale, già definita al TITOLO I - Artt.li 2, 11 e 20, alla quota di accantonamento già definita TITOLO I - Artt.li 3, 12 e 21, come anche eseguire i versamenti rateizzati a rimborso di eventuali anticipazioni erogate dalla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli in favore del socio, con le modalità e le prescrizioni riportate al TITOLO II del presente Regolamento.

e) - Nel rispetto dell'Art. 6 dello Statuto sottoscrivere e tenere aggiornata la disposizione di pagamento impartita all'ente che eroga emolumenti o pensione in favore del socio, definita come "Delegazione di Pagamento" ex Art. 1269 c.c. - con particolare riferimento anche alle disposizioni concernenti il rimborso rateizzato delle anticipazioni in corso di ammortamento.



**Società di Mutuo Soccorso
A. GEMELLI**

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

- f) - E' fatto obbligo, in adeguamento al combinato disposto delle Leggi 196/2003 (Privacy), della GDPR 679/2016 (Euro-Privacy) e della D.Lgs 231/2001 comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione concernente i dati anagrafici del socio, quali indirizzo, recapito telefonico, mail personale o aziendale, composizione del suo nucleo familiare, ai fini della determinazione dell'asse ereditario. Inoltre è fatto obbligo comunicare in forma scritta eventuali variazione dello stato lavorativo (sospensioni, aspettativa, quiescenza, licenziamento etc. etc.).
- g) - Disposizioni transitorie nessuna

TITOLO - II - Anticipazioni Norme Comuni

Art. 30 - La Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, concede anticipazioni, commisurate agli accantonamenti personali eseguiti dai soci, come definiti nel TITOLO I Artt.li 3, 12 e 21 del presente Regolamento. Sono rimborsabili, sotto forma di prestito, in rate mensili di pari importo e regolate al tasso facciale annuo del trevirgolacinquantapercento (3,50%), quale aliquota perequativa della svalutazione monetaria e inflattiva per il capitale erogato, senza costi aggiuntivi e con modalità di calcolo in ammortamento alla francese, ossia con interessi e capitale a scalare. Il socio richiedente sottoscrive domanda di anticipazione, accettando il riconoscimento del debito contratto, il derivante piano finanziario di rimborso, denominato piano di ammortamento, ed inoltrando, per il tramite dell'Amministrazione della Società, all'ente erogante gli emolumenti mensili, l'autorizzazione - ex Art. 1269 c.c. delegazione di pagamento - ad operare le trattenute dalla propria partita stipendiale delle rate mensili di rimborso da riconoscere alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

Nel caso che il socio abbia già in corso il rimborso di una precedente anticipazione l'erogazione della nuova andrà compensata, a capitale residuo, bonificando al socio la differenza tra la nuova erogazione e il capitale residuo della precedente anticipazione contestualmente estinta.

E' fatto espresso divieto al socio di chiedere la rinegoziazione, la sospensione, l'estinzione anticipata per un periodo di 12 (Dodici mesi) dalla data di inizio ammortamento dell'anticipazione in corso, fatti salvi i casi di forza maggiore per cui risulta impossibile mantenere il rapporto associativo.

Art. 31 - La concessione delle facilitazioni si formalizzeranno esclusivamente accreditando il conto corrente del socio entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di richiesta.

Art 32 - E' fatto espresso divieto di estinguere il residuo debito relativo ad anticipazioni in ammortamento o in sospensiva, utilizzando in compensazione, anche parziale, il capitale accantonato.

Il socio che richieda l'estinzione anticipata del prestito deve versare l'importo residuo del debito a suo carico in unica soluzione sul conto corrente della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, entro 30 (Trenta/00) giorni dalla produzione dell'atto di estinzione anticipata del debito residuo.

In caso di mancato versamento nei termini prescritti, l'Amministrazione della Società riprenderà il piano delle trattenute interrotto, addebitando al socio una penale del 1,00% (Unopercento) del capitale residuo rilevato alla data della domanda di estinzione anticipata. Il socio può chiedere anche un'estinzione parziale dell'anticipazione in regolare ammortamento, sebbene l'importo rimborsato non possa essere inferiore al venticinqueper cento (25%) del capitale residuo.

Art. 33 - Il Socio moroso, senza giustificato motivo, per N. 3 (Tre) rate consecutive di rimborso di un'anticipazione, ovvero per oltre N. 6 (Sei) rate complessive, deve essere comminata la radiazione dal libro soci da parte del Consiglio Direttivo, su segnalazione dell'Amministrazione, secondo le prescrizioni del TITOLI IX. Ciò comporta la liquidazione coattiva del socio con l'avvio delle pratiche legali per il recupero dei crediti vantati dalla Società, secondo le indicazioni previste nel TITOLO IX, riguardanti le modalità di calcolo nelle liquidazioni dei soci morosi.

Art 34 - Il Socio, che ha già utilizzato l'intero suo "Plafond Personale", o ha necessità di ottenere un importo eccedente il suo plafond disponibile, ma sempre nei limiti previsti nei successivi articoli specificatamente indicati per le diverse categorie di soci, può avanzare specifica domanda motivata di concessione in deroga al Consiglio Direttivo, il quale secondo le prescrizione del TITOLO X del presente Regolamento, formalizzerà in valida seduta l'eventuale accettazione o diniego della richiesta.

Art. 35 - Il socio può chiedere la sospensione dell'ordinario ammortamento del proprio debito, per gravi e giustificati motivi, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo. La facilitazione concessa produce l'accodamento delle rate insolute alla scadenza finale dell'anticipazione.

Questa concessione di sospensiva è dispensabile solo una volta l'anno per un periodo massimo di mesi 3 (Tre) e con un periodo di carenza, nel quale l'associato non può chiedere altre sospensioni, per mesi 24 (Ventiquattro).

Resta il divieto di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per oltre tre volte nella durata totale dell'anticipazione, ovvero il superamento, per qualsiasi ragione, di complessive N. 12 rate insolute. La violazione di detti termini comporta la risoluzione immediata del contratto di rateizzazione del debito con conseguente interruzione del beneficio del termine. L'Amministrazione, di concerto con il Consiglio Direttivo dovrà procedere nei termini e nelle prescrizioni del TITOLI IX e X del presente Regolamento.

La fruizione di tale agevolazione impedisce al socio di richiedere altro finanziamento nello stesso esercizio finanziario in cui ha richiesto la sospensione.

Soci Ordinari

Sono ricompresi nei soci Ordinari, già definiti nel TITOLO I, anche i soci dipendenti di altri Enti così come definiti nell'Art. 1 dello Statuto.

L'importo massimo erogabile è di Euro 35.000,00(Trentacinquemila/00) nominali, con durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 120 mesi.

Art 36 - E' costituito un "plafond" personale commisurato all'importo complessivo accantonato dal socio presso la Società. Il suddetto plafond, che rappresenta l'importo massimo erogabile, è calcolato come di seguito specificato:

L'importo totale accantonato viene maggiorato di un bonus di anzianità di servizio e di un bonus per anzianità di adesione alla Società. Il valore così ottenuto viene poi incrementato della quota fissa, pari al 35% del TFR depositato in azienda. I bonus di anzianità di servizio e di adesione alla Società, sono calcolati percentualizzando, rispettivamente nella misura del 6,2% e 5,1%, il capitale accantonato con gli anni di servizio e di adesione riferiti al socio.

La Società con l'ausilio di un software specifico, determina l'importo massimo concedibile in funzione dei calcoli sopra riportati arrotondato per eccesso ai mille (1.000,00) Euro superiori.

Nel caso che il socio richieda la rinegoziazione di una anticipazione con rate sospese saranno applicate, in detrazione all'importo erogato, tutte le rate insolute.

Art. 37 - Il socio che non sia in regolare servizio, ossia si trovi in stato di sospensiva od aspettativa non può chiedere la rinegoziazione, la sospensione delle anticipazioni in corso. Il socio può avanzare, in questi specifici casi, una domanda al Consiglio Direttivo per ottenere l'autorizzazione ad eseguire i pagamenti dovuti alla Società a fronte di rimborso delle rate mensili sia per rimborso dell'anticipazione che per le quote di accantonamento e/o sociali a mezzo bonifici bancari.

Soci in Quiescenza

Sono soci in quiescenza coloro che hanno prestato servizio come dipendenti di uno qualsiasi degli Enti di cui All'Art. 1 dello Statuto e che si trovano in stato di pensionamento come beneficiari delle prestazioni di enti previdenziali (INPS).

L'importo erogabile è pari alla cifra minima di Euro 5.000,00 (Cinquemila,00), fino ad un massimo di Euro 20.000,00 (Ventimila,00) La durata di rimborso non può essere inferiore a 12 (Dodici) mesi né superiore a 96 (Novantasei) mesi.

Art. 38 - E' costituito un "plafond" personale commisurato all'importo complessivo accantonato dal socio presso la Società. Il suddetto plafond, che rappresenta l'importo disponibile per il socio in quiescenza, è calcolato aumentando di un terzo il capitale accantonato. Il risultato, nei limiti dell'importo massimo sopra riportato, così ottenuto è poi arrotondando ai mille Euro superiori.

Art. 39 - Il socio può avanzare una domanda al Consiglio Direttivo per ottenere l'autorizzazione ad eseguire i pagamenti dovuti alla Società a fronte di rimborso delle rate mensili sia per rimborso dell'anticipazione che per le quote di accantonamento e/o sociali a mezzo bonifici bancari.



**Società di Mutuo Soccorso
A. GEMELLI**

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

TITOLO - III - Sovvenzioni Norme comuni

La Società di Mutuo di Soccorso eroga ai soci colpiti da gravi lutti delle sovvenzioni a fondo perduto. Il socio è tenuto a presentare domanda di erogazione allegando gli indispensabili documenti secondo quanto dettagliatamente indicato nei successivi articoli.

L'erogazione di tutte le sovvenzioni sono subordinate ai periodi di carenza, periodo che intercorre tra la data di adesione alla società e l'effettiva fruizione dei pieni benefici offerti dalla stessa ed indicati negli specifici articoli. La domanda di sovvenzione deve essere presentata all'Amministrazione della società che ne curerà la lavorazione nei termini e nei limiti indicati al TITOLO IX, attraverso una specifica richiesta, come meglio dettagliato negli articoli successivi. La domanda, a pena della prescrizione del diritto, deve essere presentata entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'accadimento luttuoso.

Soci Ordinari

Art. 40 - Ai soci ordinari e ai soci dipendenti di altri Enti così come definiti nell'Art. 1 dello Statuto sono destinati le sovvenzioni "Mortis Causa" secondo il seguente schema, applicando un periodo di carenza di mesi 24 (Venti quattro) dalla data di loro adesione alla società:

- a) - Morte del coniuge del Socio - Euro 7.000,00 - Settemila,00 - Beneficiari: il Socio.
- b) - Figli a carico del Socio - Euro 7.000,00- Settemila,00 - Beneficiari: il Socio.
- c) - Genitori del socio - Euro 500,00- Cinquecento,00 - Beneficiari : il Socio.

In relazione al punto "a" il socio dovrà presentare oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente, il certificato di morte del coniuge e un qualsiasi certificato che attesti il rapporto di matrimonio.

In relazione al punto "b" il socio dovrà presentare oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente, il certificato di morte del figlio e un qualsiasi certificato che attesti lo status e la qualità di figlio a carico.

In relazione al punto "c" il socio dovrà presentare oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente, il certificato di morte del genitore e l'atto notorio o altro certificato che attesti il legame di parentela.

Art 41. - Il socio ha diritto a veder riconosciuto ai suoi eredi un bonus di premorienza a parziale compenso della sua prematura scomparsa. L'erogazione di tale sovvenzione è subordinata ad un periodo di carenza di mesi 24 (ventiquattro) e alla presentazione, unitamente alla domanda di almeno uno degli eredi, della seguente documentazione:

- 1) Atto di morte;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in bollo;
- 3) Dispositivo del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari minorenni;
- 4) Stato di famiglia o altro certificato che attesti il rapporto di parentela in caso di eredi indiretti;

- 5) Copia della presentazione della denuncia di successione (Mod.4- Agenzia delle Entrate);
- 6) Copia del testamento, ove redatto, con dichiarazione notarile in favore di eventuali legatari;
- 7) Copia dei documenti di identità di tutti i beneficiari corredati di recapiti telefonici, manleva Legge 196/2003 e GDPR 679/2016 e riferimenti bancari.

Nel caso di decesso dell'associato, la Società di Mutuo Soccorso provvederà a compensare l'erogazione prevista con eventuali debiti residui rappresentati da anticipazioni in corso di ammortamento estinguendole anticipatamente per valuta data di liquidazione.

L'importo del suddetto bonus è fissato alla cifra forfettaria di Euro 25.000,000. Dunque in sede di forzosa liquidazione per avvenuto decesso, l'Amministrazione seguendo le specifiche indicazioni previste al TITOLO IX alla voce "Successioni", riconoscerà agli eredi l'importo compensato tra crediti e debiti del socio, comprensivo del suddetto bonus.

Soci in Quiescenza

Art. 42 - Ai soci in quiescenza così come definiti nell'Art. 1 dello Statuto sono destinati le sovvenzioni "Mortis Causa" secondo il seguente schema applicando un periodo di carenza di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di loro adesione alla Società in qualità di "socio in quiescenza":

- a) - Morte del coniuge del Socio - L'importo del suddetto bonus forfettario quale contributo funerario per Euro 1.000,00 - Beneficiari: il Socio.
- b) - Figli del Socio - L'importo del suddetto bonus forfettario quale contributo funerario per Euro 1.000,00 - Beneficiari: il Socio.

In relazione al punto "a" il socio dovrà presentare oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, il certificato di morte del coniuge e un qualsiasi certificato che attesti il rapporto di matrimonio.

In relazione al punto "b" il socio dovrà presentare oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, il certificato di morte del figlio/a e un qualsiasi certificato che attesti lo status e la qualità di figlio/a.

Art.43 - Il socio ha diritto a veder riconosciuto ai suoi eredi un bonus di premorienza a parziale compenso della sua prematura scomparsa. L'erogazione di tale sovvenzione è subordinata ad un periodo di carenza di mesi 24 (ventiquattro) e alla presentazione, unitamente alla domanda di almeno uno degli eredi, della seguente documentazione:

- 1) Atto di morte;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in bollo;
- 3) Dispositivo del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari minorenni;
- 4) Stato di famiglia o altro certificato che attesti il rapporto di parentela in caso di eredi indiretti;
- 5) Copia della presentazione della denuncia di successione (Mod.4- Agenzia delle Entrate);
- 6) Copia del testamento, ove redatto, con dichiarazione notarile in favore di eventuali legatari;

7) Copia dei documenti di identità di tutti i beneficiari corredati di recapiti telefonici, manleva Legge 196/2003 e GDPR 679/2016 e riferimenti bancari.

Nel caso di decesso del socio, la Società di Mutuo Soccorso provvederà a compensare l'erogazione prevista con eventuali debiti residui rappresentati da anticipazioni in corso di ammortamento estinguendole anticipatamente per valuta data di liquidazione.

L'importo del suddetto bonus forfettario quale contributo funerario per Euro 2.000,00. Dunque in sede di forzosa liquidazione per avvenuto decesso, l'Amministrazione seguendo le indicazioni al TITOLO IX, riconoscerà agli eredi l'importo compensato tra crediti e debiti del socio.

TITOLO - IV - Sussidi Norme comuni

Art. 44 - Nell'ambito delle prescrizioni di cui all'Art. 5 dello Statuto al comma dodicesimo la Società assiste i propri soci erogando un contributo a fondo perduto una tantum, a fronte di comprovato e documentato stato di disagio economico finanziario. L'erogazione è subordinata alla presentazione da parte del socio, al Collegio dei Probi Viri, di adeguata documentazione comprovante lo stato di necessità. Il Consiglio Direttivo con le modalità previste al TITOLO X, verbalizzando in regolare seduta, ratifica l'erogazione, per l'importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

E' consentito per esborsi di importo superiore a quanto indicato, ricorrere alle prescrizioni del TITOLO VII (Convenzioni) e finanziare eventuali necessità, così come previste ai commi otto, nove, dieci e undici dell'Art. 5 dello Statuto.

TITOLO - V - Rimborsi Norme comuni

Per "Rimborsi" si intende la restituzione di un importo pagato dal socio, o nell'esercizio corrente o nei precedenti esercizi fiscali. In nessun caso rappresenta distribuzione di avanzo di gestione ai soci, ma solo erogazioni speciali nel rispetto dell'Art. 7 comma 3 dello Statuto. Pertanto la società solo dietro presentazione di adeguata e comprovata documentazione di esborso da parte del socio o di suo familiare a carico, provvede al rimborso.

Il pagamento di un "Rimborso" è disciplinata dai successivi articoli.

Art. 45 - E' riconosciuto dalla Società il rimborso di costi, oneri e spese documentati, in favore del socio per attività svolte nell'interesse sociale. Nello specifico, secondo quanto dettagliatamente previsto al TITOLO XIII del Presente Regolamento, in relazione alla gestione degli uffici interni. Inoltre è consentito a norma dell'Art 7 comma 3 dello Statuto, essere rimborsati dei pagamenti effettivamente sostenuti dal Socio in rappresentanza della



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

Società, sempre dietro presentazione della prova di pagamento. Le prove di pagamento dovranno essere consegnate all'Amministrazione utilizzando l'apposito modello denominato "RimbStra" al quale andranno indicati gli estremi bancari del beneficiario, l'importo e la descrizione delle ricevute di pagamento ivi allegate. L'Amministrazione al ricevimento del suddetto modulo opererà nei modi e nei termini previsti al TITOLO IX.

Art 46 - E' stato istituito su delibera dell'assemblea del 21/11/2017 uno speciale fondo per l'erogazione di rimborsi spese documentate, affrontate dai soci in ogni esercizio finanziario. Ad ogni socio, in sede di chiusura di bilancio e come avviene per le rivalutazioni perequative dell'accantonato, è stato attribuito un plafond personale. A valere sul suddetto plafond, i soci possono avanzare "domanda di rimborso", nei limiti dell'importo di loro competenza e per l'esercizio fiscale di riferimento, con validità quinquennale oltre la quale interviene l'ordinaria prescrizione cessando così ogni diritto di ottenere il rimborso. La domanda va inoltrata all'Amministrazione con le modalità indicate al TITOLO IX presentando una richiesta per ogni esercizio fiscale ed allegando le relative ed adeguate prove di pagamento. In sede di liquidazione viene applicata una riduzione perequativa sulle singole posizioni che non hanno richiesto anticipazioni nel pregresso arco temporale di cinque anni, nella misura del 50%, fermo restando il plafond stanziato annualmente. Gli importi residui, oggetto di ordinaria prescrizione quinquennale, a cura dell'Amministrazione saranno ricapitalizzati in bilancio alla voce "Altre sopravvenienze attive".

Soci Ordinari

Art.47 -Sovvenzioni malattie - Ai soci ordinari e ai soci dipendenti di altri Enti così come definiti nell'Art. 1, la Società di Mutuo Soccorso eroga sovvenzioni a fondo perduto a ristoro delle trattenute applicate dall'Amministrazione del personale per lunga malattia secondo quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

I diritti di rimborso per lunga malattia si prescrivono nei successivi 12 (dodici) mesi. Gli interessati devono formulare domanda scritta di rimborso allegando la seguente documentazione:

- a) Lettera di conferma da parte dell'ente datore di lavoro che certifica lo status di lunga malattia e la relativa decorrenza.
- b) Copie delle buste paga relative ai 12 (dodici) mesi antecedenti la suddetta decorrenza unitamente agli statini di presenza
- c) Tutte le buste paga, successive alla suddetta data di decorrenza, corredate dagli statini di presenza.

La società riconosce un compenso per le mancate timbrature di presenza, pari ad Euro 2 (due) giornalieri. L'importo massimo erogabile mensilmente è di Euro 1000 (mille).

Al fine di consentire alla Società di verificare la validità in corso della certificazione di lunga malattia, emessa dall'ente datore di lavoro, il socio dovrà periodicamente esibire il dettaglio delle sue presenze lavorative al fine di aggiornare la data di scadenza del suddetto certificato.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, i Soci che hanno beneficiato delle sovvenzioni sono tenuti, a richiesta della Società, a sottoscrivere lettera di accettazione e manleva fiscale, per i redditi integrativi così incassati.

TITOLO - VI - Attività sussidiarie Norme comuni

Per attività sussidiarie si intendono quelle iniziative già enunciate all'Art. 5 dello Statuto inerenti l'erogazione di servizi diretti al benessere dei soci e delle loro famiglie, ovvero iniziative di carattere educative, didattiche o culturali; di prevenzione sanitaria; di diffusione di valori mutualistici e cooperativi. Tra le iniziative sussidiarie posso essere ricomprese tutte quelle concrete azioni a sostegno economico finanziario atte a realizzare i bisogni dei soci nello specifico contesto associativo.

Art. 48 - Su istanza e presentazione di un progetto scritto indirizzato al Consiglio Direttivo, che ne curerà, di concerto con l'Amministrazione, la reale fattibilità secondo quanto indicato nei TITOLI IX e X, qualsiasi Socio può promuovere iniziative ed attività conformi alle prescrizioni dello Statuto.

Art 49 - Nell'ambito delle attività sussidiarie, sono ricompresi interventi così come enunciati all'Art.5 dello Statuto, in ambito socio sanitario, ed esclusivamente realizzati con le modalità e le limitazioni previste nel TITOLO VII (Convenzioni); infatti la Società, su specifica istanza del socio interessato, può intervenire stipulando speciali convenzioni in ambito sanitario, diagnostico e tecnico-strumentale, ovvero attuando servizi di assistenza pratica, logistica, ma in nessun caso sanitaria; intervenendo con particolari finanziamenti in favore del socio, anticipando ove richiesto, il costo economico della prestazione erogata da enti e società esterne, con le modalità e le limitazioni imposte nel TITOLO VII relativamente alle "Convenzioni - al paragrafo convenzioni "Socio Sanitarie".

Art 50 - Fatto salvo quanto prescritto al TITOLO VII, la Società anticipa, finanziando i costi degli speciali interventi di cui all'articolo precedente, applicando una riduzione di 50 centesimi sul tasso facciale applicato alle ordinarie attività di anticipazione definite al TITOLO II. Il socio richiedente a completamento dell'iter istruttorio e deliberativo dovrà sottoscrivere delegazione di pagamento o equipollente impegno al rimborso rateizzato.

Art. 51 - In ambito sanitario l'importo massimo dell'intervento finanziario per ogni socio è rappresentato dal 50% del suo accantonato.



**Società di Mutuo Soccorso
A. GEMELLI**

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

TITOLO - VII - Convenzioni Norme comuni

Secondo le indicazioni dell'Art. 5 dello Statuto - comma 7, la Società stipula e rende operative particolari convenzioni commerciali finalizzate ad ottenere vantaggi organizzativi, economici, gestionali e commerciali in favore dei soci e dei loro familiari.

Le convenzioni si caratterizzano non solo nella definizione del contratto di convenzione, ossia nell'ottenimento di un particolare trattamento vantaggioso per i soci, ma anche per l'intervento finanziario posto in essere dalla Società a sostegno dell'iniziativa, così come meglio definito nei successivi articoli.

Art. 52 - Nell'ambito delle convenzioni la Società distingue diverse categorie:

- a) Convenzioni professionali
- b) Convenzioni commerciali
- c) Convenzioni assicurative
- d) Convenzioni turistiche
- e) Convenzioni socio sanitarie

I soci che manifestano interesse per una delle suddette categorie devono presentare domanda attraverso la specifica modulistica predisposta all'Amministrazione, la quale la processerà secondo le indicazioni al TITOLO IX.

E' compito dell'Amministrazione pubblicare, suddivisi per le specifiche categorie, sopra citate, l'elenco dei soggetti convenzionati che applicano trattamenti di favore ai soci in forza di contratto stipulato con la Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

Art. 53 - La proposta di convenzione, anche promossa dai singoli Soci, preventivamente vagliata dall'Amministrazione, la quale ne verificherà la validità e la congruenza, dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo, che ne verbalizzerà la decorrenza rimettendo all'Amministrazione le incombenze per la relativa attuazione secondo i dettami indicati nel TITOLO IX.

Art. 54 - E' facoltà del Socio che ha sottoscritto una pratica in "Convenzione" chiedere il pagamento contrattuale in un'unica soluzione, nel qual caso dovrà rimborsare la Società secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione di volta in volta a seconda delle ricorrenti casistiche indicate al TITOLO IX, oppure il rimborso rateizzato secondo quanto previsto all'Articolo 56 del presente Regolamento.

Art. 55 - L'Amministrazione ricevuto il titolo di pagamento (fattura, nota di pagamento, scontrino), provvede alla raccolta dell'adeguata documentazione e delle firme di accettazione da parte del socio eseguendo poi i pagamenti previsti.

Art. 56 - In relazione a quanto prescritto al precedente Articolo 55, nel caso in cui il socio richieda la rateizzazione del suo debito, scaturito dalla sottoscrizione della Convenzione, si applica la sotto riportata tabella:

TIPOLOGIA	IMPORTO MASSIMO	MESI	TASSO
Pratiche Professionali	10.000 Plafond	Da 12 a 120	3,50
Pratiche Commerciali	5.000 Plafond	Da 12 a 60	3,50
Pratiche Assicurative	2.500 Annuì	12	3,50
Pratiche Turistiche	3.000 Annuì	12	3,50
Pratiche socio-sanitarie	Da 1.000 a 3.500 Euro	12	3,00
Pratiche socio-sanitarie	Da 3.501 a 7.500 Euro	Da 12 a 60	3,00
Pratiche socio-sanitarie	Da 7.501 e fino a 10.000 Euro	Da 60 a 120	3,00

Per “Plafond” si intende l’importo massimo erogabile per singolo socio con ricalcolo di aggiornamento al 31/12 di ogni anno. Quindi tale valore è una cifra dinamica perché dall’importo massimo disponibile vengono periodicamente decurtati i rimborsi rateali mensili, rilevabili dal piano di ammortamento prodotto in sede di stipula del contratto in Convenzione.

In relazione alle pratiche “Socio-Sanitarie” si applicano i metodi di calcolo esplicitati al TITOLO IX, in merito al tasso applicato al piano di rimborso, con le limitazioni di cui all’Art. 51 del presente Regolamento.

TITOLO - VIII - Gestione immobili Norme comuni

Premesso che annualmente, in sede di chiusura di esercizio finanziario, l’Amministrazione sottopone all’Assemblea dei Soci gli importi relativi ad “immobilizzazioni ordinarie”, rappresentate da liquidità depositata su conto corrente bancario intestato alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, da destinare ad “attività immobiliari”, il Consiglio Direttivo, a valere su dette cifre, identifica ed acquista, in autonomia gestionale, ma nei limiti indicati nel successivo Art. 57, immobili esclusivamente ad uso turistico da mettere a disposizione, come per gli altri immobili già di proprietà della Società, solo dei soci e ai loro familiari conviventi.

Il socio interessato ad ottenere la disponibilità temporale dei suddetti immobili deve richiedere con le modalità e le limitazioni di cui all’Art. 60, all’Amministratore Immobiliare, così identificato e nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 57 - Il Consiglio Direttivo, su proposta presentata, sia da soci, sia da terzi, riunito in valida seduta, delibera l’acquisto dell’immobile in esame. Il Consiglio Direttivo dovrà accertare che l’immobile presentato abbia i requisiti:



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

- a) - di essere di interesse generale per i soci, con particolare riferimento alla fruibilità turistico ricreativa;
- b) - di essere di piena fruibilità e disponibilità per gli stessi e per i loro congiunti;
- c) - di rappresentare congruo valore di acquisto in relazione al bene compravenduto;
- d) - di aver applicato la giusta diligenza e trasparenza nella trattativa di acquisto;
- e) - di verificare la regolarità formale e fiscale dell'immobile da acquisire, nonché la lecita provenienza del bene e l'assenza di vincoli e pregiudizi sul bene compravenduto.

Resta il divieto per il Consiglio Direttivo di eseguire operazioni di compravendita per un importo superiore ad Euro 150.000,00 - (Centocinquantamila,00), al netto delle spese accessorie, per singola operazione, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci. Così come, resta tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività di esborso in favore dei componenti delle figure apicali della Società, o dei loro familiari fino al terzo grado di parentela (bisnonni - zii - nipoti bisnipoti)

Art. 58 - L'Amministrazione degli immobili è affidata all'Amministratore Immobiliare, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo con relativo verbale di nomina. Egli resta in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo, salvo revoca motivata con delibera del Consiglio Direttivo. All'Amministratore è consentito ottenere solo, il rimborso delle spese personali sostenute, il ristoro per gli oneri documentati sostenuti nello svolgimento dell'attività. Ogni richiesta di rimborso relativa a costi affrontati dall'Amministratore Immobiliare", presentata per il tramite dell'Amministrazione che la processerà secondo quanto disposto nel TITOLO IX, dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo con valida delibera.

Art. 59 - L'Amministratore Immobiliare" ha i seguenti poteri:

- a) - partecipa alle assemblee del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci relazionando periodicamente o su richiesta sulle attività immobiliari.
- b) - redige uno specifico rendiconto, allegato poi al bilancio di esercizio annuale della Società a cura dell'Amministrazione, riferito a costi e proventi rivenienti esclusivamente dall'attività immobiliare;
- c) - cura le assegnazioni e le calendarizzazioni per la fruizione degli immobili da parte dei soci richiedenti;
- d) - dispone, incaricando terzi soggetti, la manutenzione, la pulizia ed ogni altro accessorio intervento per favorire l'utilizzo del bene per i soci e i loro familiari;
- e) - vigila e cura, nel rispetto del mandato ricevuto, la corretta fruizione dei beni e servizi comuni;
- f) - provvede, attingendo al fondo comune, alle spese relative agli immobili, ripartendole secondo le necessità e gestendo in totale autonomia introiti ed esborsi;
- g) - provvede a verificare che il Consiglio Direttivo con valida delibera, abbia stipulato per ogni unità immobiliare, le polizze assicurative a garanzia di tutti i rischi latenti e potenziali gravanti sull'immobile di proprietà della Società, e sui soci utilizzatori;
- h) - verifica, annualmente il rinnovo delle polizze di cui al punto precedente;
- i) - svolge ogni altra attività che ritenga necessaria per l'esercizio delle sue funzioni.

l) - provvede al pagamento di imposte, tasse, utenze ed ogni altro costo ed onere riveniente dalla proprietà e gestione degli immobili.

Art. 60 - I soci che intendono beneficiare dell'uso degli immobili di proprietà della Società devono presentare domanda scritta indirizzata all'Amministratore Immobiliare, attraverso la procedura elettronica di prenotazione presente nel sito della Società ("www.smsgemelli.it"), oppure inviando la domanda a mezzo mail predisposta nella stessa pagina del sito, oppure presso la sede della Società di Mutuo Soccorso, compilando la prevista modulistica. Alla ricezione della domanda, l'Amministratore Immobiliare, nei limiti delle disponibilità degli immobili richiesti, deve dare conferma, entro 24 (Ventiquattro) ore della effettiva disponibilità dell'immobile richiesto, confermando in quella sede la data di occupazione e di rilascio dell'appartamento. In occasione della formalizzazione della richiesta sarà obbligo del socio sottoscrivere, per accettazione, la modulistica predisposta a cura dello stesso Amministratore Immobiliare.

Art. 61 - I soci fruitori hanno il diritto di godimento, pieno ed esclusivo degli immobili per un periodo massimo di 7 (sette) giorni. Il possesso decorre dalle ore 15,00 del giorno assegnato, fino alle ore 11,00 del giorno di rilascio. Il socio è tenuto a redigere e sottoscrivere, di concerto con l'Amministratore Immobiliare, o persona da lui delegata, un verbale di rilascio.

Art. 62 - Ad ogni socio è consentito l'utilizzo per un periodo massimo di giorni 7 (sette) consecutivi per ogni immobile. E' consentito al socio avanzare una nuova domanda di assegnazione solo dopo aver completato il piano dei pagamenti mensili necessari all'intero rimborso del costo della precedente assegnazione.

Art. 63 - Condizioni di utilizzo dell'Appartamento

- a) - L'immobile è arredato e corredato con i beni mobili di cui all'allegato inventario sottoscritto per accettazione dal socio al momento dell'assegnazione.
- b) - I soci fruitori non possono apportare autonomamente modifiche o migliorie all'immobile, né all'arredamento.
- c) - I soci fruitori hanno diritto di prendere in consegna l'immobile, solo dopo aver sottoscritto il previsto contratto di cessione in comodato d'uso oneroso e temporaneo predisposto dall'Amministratore Immobiliare.
- d) - Il mancato uso dell'immobile, provvisoriamente assegnato per il periodo richiesto, non esonera dall'obbligo del rimborso degli oneri d'uso ed assegnazione, che ammontano in via forfettaria ad Euro 70,00. L'Amministrazione provvederà a recuperare, anche in forma coattiva, la suddetta penale in unica soluzione tramite trattenuta in busta paga.
- e) - I soci fruitori dovranno comunque lasciare l'immobile perfettamente in ordine così come loro consegnato.
- f) - Ciascun socio assegnatario dell'immobile è responsabile dei danni cagionati nel proprio periodo di godimento, ed è pertanto obbligato, sottoscrivendo preventiva autorizzazione e manleva, a rifondere alla Società ogni danno arrecato al bene comune, sotto forma di



**Società di Mutuo Soccorso
A. GEMELLI**

Sito : www.msggemelli.it - Mail : info@msggemelli.it - PEC msggemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

rateizzazione mensile con trattenuta in busta paga, d'importo non superiore ad Euro 200,00 (Duecento,00), per la durata commisurata alla somma totale da risarcire.

g) - Il pagamento di tutti gli importi dovuti alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, per il rimborso di costi, oneri ed accessori, derivanti dalla fruizione dell'immobile per il periodo di assegnazione in comodato d'uso oneroso e temporaneo, dovranno essere esclusivamente assolti sottoscrivendo una delegazione di pagamento, per autorizzare la trattenuta in busta paga mensile dell'importo dovuto ed accettato in sede di assegnazione. Tale disposizione ha valore temporale, ossia fino al totale soddisfo della Società, la quale si impegna a comunicare all'ente datore di lavoro la decadenza della disposizione al raggiungimento della cifra dovuta. L'importo massimo di ogni rata mensile non può superare Euro 20,00 (Venti,00).

TITOLO - IX - Amministrazione

L'Amministrazione, citata in tutti i TITOLI del presente Regolamento deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Monografia Operativa e al Modello Organizzativo già in vigore dal 2019, in ottemperanza del D.lgs. 231/2001.

Per quanto non espressamente previsto nei citati manuali operativi prevale quanto indicato nelle ordinarie norme civilistiche concernenti l'Amministrazione di Enti e Società, non commerciali, senza finalità lucrative, a carattere mutualistico

TITOLO - X - Consiglio Direttivo Norme comuni

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta al mese; la convocazione dovrà essere comunicata nei termini previsti all'Art. 15 dello Statuto.

L'assemblea del Consiglio Direttivo sarà valida quando siano presenti almeno cinque (5) membri dello stesso. I quali redatto verbale, a cura del Segretario, lo sottoscriveranno per ratificare le delibere tenute in assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo, convocati in adunata del Consiglio Direttivo, che risultino assenti senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, devono essere considerati decaduti dalla carica.

Il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli convocando, in ordine di maggior voti raccolti, gli eletti precedentemente non nominati.

Il Consiglio Direttivo, di concerto con l'Amministrazione, ratifica annualmente la composizione dei diversi uffici interni secondo le necessità operative.

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande di adesione agli uffici interni presentate dai singoli soci, provvede a raccogliere le adeguate lettere di incarico sottoscritte dai richiedenti, ratificandone la validità e successivamente provvedendo a darne seguito attraverso l'Amministrazione.



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

Art. 64 - Il Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, recepisce le diverse indicazioni relative agli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno:

- a) - Dall'Amministrazione, per le ordinarie pratiche operative, ivi comprese quelle concernenti le convenzioni o le segnalazioni immobiliari.
- b) - Dal Segretario, il quale di concerto con il Presidente dei Probi Viri, identificherà le proposte avanzate dai singoli soci da sottoporre a delibera.

Art. 65 - Il Consiglio Direttivo ricevuta, per il tramite del Collegio dei Probi Viri, la domanda di adesione di un **socio ordinario** potrà deliberarne l'ammissione solo dopo aver verificato le seguenti condizioni:

- a) - Che il richiedente abbia sottoscritto la modulistica relativa alla domanda di adesione corredata di una sua busta paga recente, della manleva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge 196/2003 e del GDPR 679/2016.
- b) - Che il richiedente non abbia subito in passato delibere di espulsione, per morosità, indegnità od altri motivi pregiudizievoli alla prosecuzione del rapporto.
- c) - Che il richiedente non risulti dimissionario nei precedenti 18 (diciotto) mesi.
- d) - Che il richiedente abbia un'età anagrafica compatibile con almeno 5 (cinque) anni di servizio attivo ancora da prestare.

Per le domande avanzate da un **socio in quiescenza** il Collegio Direttivo potrà deliberarne l'ammissione solo dopo aver verificato le seguenti condizioni:

- a) - Che il richiedente, non iscritto nei precedenti 5 (cinque) anni o mai iscritto come socio ordinario, abbia fornito la prevista modulistica di adesione corredata dalla disposizione di pagamento per il versamento delle quote associative e di accantonamento, nonché la prova di percezione della pensione e documento attestante il pregresso rapporto lavorativo con uno degli enti definiti all'Art. 1 dello Statuto.
- b) - Che il richiedente, dimesso da meno di 5 (cinque) anni, abbia fornito la prevista modulistica di adesione corredata dalla disposizione di pagamento per il versamento delle quote associative e di accantonamento, nonché la prova di percezione della pensione.
- c) - Che il socio che richiede il contestuale passaggio da socio ordinario a socio in quiescenza, abbia presentato adeguata domanda di ricalcolo delle sue spettanze nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 13 del presente Regolamento, corredata dalla certificazione di ricalcolo ed assegnazione dell'accantonamento eseguita dall'Amministrazione.
- d) - Che il richiedente non abbia subito in passato delibere di espulsione, per morosità, indegnità od altri motivi pregiudizievoli alla prosecuzione del rapporto.
- e) - Che il richiedente abbia sottoscritto la manleva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge 196/2003 e del GDPR 679/2016

Art. 66 - Il Consiglio Direttivo esaminata la documentazione fornita dall'Amministrazione relativa alla richiesta del socio riguardo la concessione in deroga alla procedura informatica di erogazione delle anticipazioni (Sistema Esperto) verbalizza la concessione, ovvero il diniego, comunicandolo al socio entro 3 (tre) giorni dalla delibera. In sede di concessione il Consiglio Direttivo deve rispettare le seguenti prudenziali norme:

- a) - Che il richiedente sia in regolare corso di iscrizione, con particolare riferimento al versamento integrale delle quote di accantonamento e associative riferite in relazione alla data di iscrizione;
- b) - Che la rischiosità dell'operazione finanziaria esaminata, espressa dal coefficiente VarRisk, riportato nella scheda personale del socio, sia contenuta nel tassativo valore massimo di 50,00 (cinquanta) e sia comunque compatibile con i parametri economici rilevabili dalla busta paga del richiedente.
- c) - Che il socio richiedente, qualora iscritto al libro soci in quiescenza, non superi il limite indicato nel TITOLO II - Soci in quiescenza.
- d) - Che l'importo facciale della nuova anticipazione non superi gli importi previsti, per ogni categoria di socio, nel TITOLO II.

Art. 67 - Il Consiglio Direttivo, ricevuta l'istanza scritta da parte del socio, tramite il Collegio dei Probi Viri, esaminata la pratica a corredo della richiesta, ratifica il pagamento del sussidio speciale per disagio economico finanziario, nel rispetto di quanto previsto al TITOLO IV - Art. 44 del presente Regolamento.

Art. 68 - Il Consiglio Direttivo, ricevuta la proposta di intervento in attività sussidiarie, così come definite all'Art. 5 dello Statuto, verifica la fattibilità del progetto di realizzazione valutando le seguenti prerogative:

- a) - Che il progetto sia conforme ai valori di mutualità e cooperazione sociale insiti nelle finalità della Società di Mutuo Soccorso.
- b) - Che il progetto non configuri attività lucrativa o di profitto, né per i soci, né per la Società stessa.
- c) - Che il progetto sia effettivamente realizzabile con i provvedimenti che il Consiglio Direttivo decide di attuare, e che la realizzazione sia adeguata alle necessità di una pluralità dei soci.
- d) - Che l'iniziativa non comporti, al momento e per il futuro, un esborso finanziario incompatibile con l'equilibrio dei conti della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 69 - Il Consiglio Direttivo, ratifica le domande di "Convenzione" così come definite ed identificate al TITOLO VII del presente Regolamento, su presentazione di adeguato incartamento informativo e procedurale da parte dell'Amministrazione.
L'accoglimento della domanda di "Convenzione" resta subordinata alla mancanza di profittevole convenienza economica, così come definita dal "Codice Etico", da parte di soci, soprattutto se costoro ricoprono anche figure apicali, di cui alla D.lgs.231/2001, in seno alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

Art. 70 - Il Consiglio Direttivo, sulla scorta della delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci, in sede di approvazione dei dati di bilancio annuali, verbalizza la cifra destinata ad eseguire investimenti immobiliari, nel rispetto delle disposizioni del TITOLO VIII - Gestione Immobili - del presente Regolamento.

Art. 71 - Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Amministratore Immobiliare, stipula o rinnova specifiche polizze assicurative già richiamate all'Art. 59 - Comma "g", rinviando all'Amministrazione le incombenze di natura economica.

Art. 72 - Il Consiglio Direttivo può sottoscrivere, in totale autonomia, contratti, formalizzare acquisti, quietanzare fatture, parcelle ed ogni altro importo dovuto dalla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, a fronte di attività commerciali con soggetti terzi, per un importo massimo di Euro 20.000,00 per singola operazione riferita allo stesso beneficiario. Per gli importi eccedenti tale limite, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre l'esborso previsto alla votazione dell'Assemblea Ordinaria e procedere alla sottoscrizione dell'impegno finanziario dopo averne ottenuto l'autorizzazione.

Art. 73 - Al Consiglio Direttivo resta vietato conferire a terzi soggetti la gestione patrimoniale e finanziaria della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

Art. 74 - Il Consiglio Direttivo, con speciale delibera, al momento del suo insediamento, conferisce i poteri di firma al Presidente e al Vicario in forma abbinata con altri due Consiglieri all'uopo nominati, in conformità a quanto indicato nello Statuto all'Art. 16. Ad ogni intervenuta variazione, per sostituzione, dimissione, assenza reiterata, od ogni altro caso di impedimento che renda prevedibilmente insufficiente la disponibilità dei diversi componenti autorizzati ad apporre le firme sugli ordini di pagamento, il Consiglio Direttivo interverrà sostituendo i soggetti indisponibili. Tale intervento deve essere giustificato dal concreto rischio di non poter eseguire le ordinarie operazioni contabili.

Art. 75 - Per quanto concerne le prerogative e le facoltà del Presidente e del Vicario si rimanda al dettato dell'Art. 16 dello Statuto.

TITOLO - XI - Collegio dei Sindaci

Norme comuni

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi; la convocazione dovrà essere comunicata con almeno tre giorni di preavviso con una comunicazione inviata a tutti i componenti del Collegio dei Sindaci.

L'assemblea del Collegio dei Sindaci sarà valida quando siano presenti almeno due (2) membri dello stesso. I quali redatto verbale, a loro cura, lo sottoscriveranno per ratificare le delibere tenute in assemblea.

I componenti del Collegio dei Sindaci, convocati nei termini sopra citati, che risultino assenti senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, devono essere considerati decaduti dalla carica e sostituiti nel tassativo termine di 30 (trenta) giorni.



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI

Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@smsgemelli.it - PEC smsgemelli@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

In questo caso i superstiti signaleranno, al Consiglio Direttivo, la necessità di sostituire il membro decaduto dalla carica, convocando, in ordine di maggior voti raccolti, gli eletti precedentemente non nominati.

Art. 76 - In sede di assemblea il Collegio dei Sindaci procede alle verifiche indicate nella tabella sotto riportata nel rispetto delle scadenze ivi indicate.

Verifiche del Collegio dei Sindaci

Descrizione	Sezione	Modalità	Cadenza
Verifica libro delibere C.D.	Gestione interna	Verifica attuazione delibere	Trimestrale
Verifica operazioni contabili	Amministrazione	Estrazione casuale di 5 operazioni	Bimestrale
Verifica contabilizzazione	Amministrazione	Estrazione 5 casi di Quote e Rate	Bimestrale
Verifica delle prescrizioni	Amministrazione	Analisi partite in prescrizione	Annuale
Verifica delle prescrizioni	Archivi documentali	Analisi decadenza documentazione	Annuale
Verifica erogazioni accessorie	Amministrazione	Verifica congruità contabile e documentale	Bimestrale
Verifica erogazioni anticipazioni	Amministrazione	Verifica concessioni in deroga C.D.	Mensile

Si rimanda alle indicazioni prescritte nella Monografia Operativa per il Collegio dei Sindaci per l'esecutività dei richiamati controlli.

Art. 76 - Per quanto concerne le altre attività del Collegio dei Sindaci, ove non previste nel presente Regolamento, si rimanda al dettato degli Art.li 17 e 19 dello Statuto.

TITOLO - XII - Collegio dei Probi Viri Norme comuni

Il Collegio dei Probi Viri deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi; la convocazione dovrà essere comunicata con almeno tre giorni di preavviso con una comunicazione inviata a tutti i componenti del Collegio dei Probi Viri.

L'assemblea del Collegio dei Probi Viri sarà valida quando siano presenti almeno due (2) membri dello stesso. I quali redatto verbale, a loro cura, lo sottoscriveranno per ratificare le delibere tenute in assemblea.

I componenti del Collegio dei Probi Viri, convocati nei termini sopra citati, che risultino assenti senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, devono essere considerati decaduti dalla carica e sostituiti nel tassativo termine di 30 (trenta) giorni.

In questo caso i superstiti signaleranno, al Consiglio Direttivo, la necessità di sostituire il membro decaduto dalla carica, convocando, in ordine di maggior voti raccolti, gli eletti precedentemente non nominati.

Art. 76 - Il Collegio dei Probi Viri, ogni qual volta riceve istanza da parte di soci o da parte degli altri organi della Società, si riunisce in valida seduta, deliberando sul caso loro sottoposto e dopo adeguata istruttoria, di tale attività dovrà redigere verbale, che avrà validità esecutiva una volta consegnato al Consiglio Direttivo.

Art. 77 - Con tassativa cadenza mensile il Collegio dei Probi Viri deve riunirsi per esaminare le pratiche afferenti le domande di iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, ivi comprese quelle relative alla continuità giuridica di soci che raggiunta l'età di quiescenza operativa intendono rimanere iscritti. In questo contesto si dovrà verificare la regolarità e congruità delle domande, nonché il rispetto delle limitazioni prescritte ai TITOLI I e X del presente Regolamento, con particolare riguardo ad impedimenti per i casi pregiudizievoli di cui all'Art. 65 del presente Regolamento.

Art. 78 - Il Collegio dei Probi Viri ogni qual volta riceve istanza, relativa alle attività di cui all'Art. 44 del presente Regolamento, si riunisce in valida seduta, deliberando sul caso loro sottoposto, e dopo adeguata istruttoria provvederà all'inoltro della pratica al Consiglio Direttivo, in conformità all'Art. 67.

Art. 79 - Per quanto concerne le altre attività del Collegio dei Probi Viri, ove non previste nel presente Regolamento, si rimanda al dettato dell'Art. 18 dello Statuto.

TITOLO - XIII - Uffici Interni

Norme comuni

Ai fini del corretto funzionamento, amministrativo, finanziario e contabile della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli sono stati resi operativi diversi uffici interni che hanno il compito di promuovere ed attuare le diverse iniziative sociali curandone l'esecuzione e nel contempo verificando che i soggetti incaricati svolgano i compiti loro assegnati con lo scrupolo e la diligenza necessaria. Questi uffici sono concepiti e realizzati nel rispetto del Modello Organizzativo Interno, conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001. Tale documento definito "Modello Organizzativo" è allegato al presente Regolamento e facente parte integrante alle disposizioni, norme ed indicazioni operative degli uffici.

Art. 79 - Per l'esercizio finanziario 2022 sono operativi i sotto elencati uffici interni:

- a) - Controlli
- b) - Relazioni esterne - Convenzioni
- c) - Archivi cartacei ed informatici
- d) - Archivi Privacy ed GDPR/679-2016
- e) - Liquidazioni
- f) - Posta e corrispondenza
- g) - Immobili

Per ogni singolo ufficio sono in corso di validità le "Monografie Operative" conformi al Modello Organizzativo adottato, e così consegnate al responsabile dei suddetti uffici che ne curano il rispetto e l'applicazione.

Art. 80 - Tutti gli uffici, nell'ordinaria attività, si relazionano e riferiscono esclusivamente all'Amministrazione, la quale si occupa di riportare, ove necessario, agli altri organi della Società eventuali problematiche emerse nell'esecuzione delle pratiche.

Art. 81 - I soci ordinari incaricati, negli speciali ruoli ad essi assegnati nei diversi uffici interni, hanno diritto a richiedere il rimborso degli oneri, delle spese e del mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione dell'ente datore di lavoro.

Il socio dovrà presentare mensilmente la propria busta paga, unitamente alla domanda di rimborso. Ai fine del calcolo si considererà la paga base maggiorata di un terzo, quale straordinario lavorativo non goduto. A questo valore si applicheranno dei coefficienti moltiplicativi secondo il ruolo ricoperto nell'ufficio, le responsabilità assunte e alla esperienza maturata.

Detti valori sono riportati nella seguente tabella ed aggiornati annualmente dal Consiglio Direttivo, su istanza dell'Amministrazione in conformità delle eventuali modificate disposizioni di natura giuridica e fiscale.

Ruolo	Grado	Ind.Firma	Anzianità	Limite OreMese
Capo Ufficio	1,5	Da 1 a 2	Da 0,2 a 1	28
Vice Capo	1,3	Da 1 a 2	Da 0,2 a 1	24
Segretario	1,1	Da 1 a 2	Da 0,2 a 1	22
Addetto	1	Da 1 a 2	Da 0,2 a 1	20

Si precisa che il coefficiente "Indennità di Firma" è attribuito solo a coloro che possono sottoscrivere atti di pagamento in nome e per conto della Società.

Il coefficiente di "Anzianità" si riferisce alla durata confermata dell'incarico nel ruolo e nel grado di riferimento; esso si aggiorna annualmente incrementandosi dello 0,2 (zerovirgoladue).

Non è consentito superare il "Limite OreMese" indicato per tutti i ruoli.

In ogni caso è inderogabilmente vietato corrispondere importi eccedenti il limite previsto dalle normative fiscali vigenti in merito ai rimborsi di oneri documentati per gli enti assimilabili alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli.

Art. 82 - I soci in quiescenza incaricati, negli speciali ruoli ad essi assegnati nei diversi uffici interni, hanno diritto a richiedere il rimborso degli oneri e delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività inerenti all'ufficio. La domanda, corredata delle relative prove di esborso, deve essere presentata all'Amministrazione che provvederà alla contabilizzazione del rimborso nei limiti indicati dalle normative fiscali vigenti in merito ai rimborsi di oneri documentati per gli enti assimilabili alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli. In forza delle disposizioni del D.lgs 117/2017, in assenza di prova di pagamento, il rimborso può essere corrisposto nei limiti di Euro 10,00, giornalieri e 150,00 mensili.

FINE REGOLAMENTO